



COMUNICATO UFFICIALE N. 230/L - 27 GIUGNO 2017

230/534

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 184/A della F.I.G.C., pubblicato in data 26 Giugno 2017:
Comunicato Ufficiale n. 184/A

- visto il Comunicato Ufficiale n. 121/A del 20 febbraio 2017;
- ravvisata la opportunità di pubblicare il modello della garanzia assicurativa a prima richiesta, con alcune precisazioni condivise nel corso della riunione del Consiglio Federale odierno;
- si allega al presente Comunicato Ufficiale il modello tipo della garanzia assicurativa a prima richiesta che, in sostituzione dell'allegato B) al Comunicato Ufficiale n. 121/A del 20 febbraio 2017, dovrà essere utilizzato, per le società che non abbiano già adempiuto all'incombente utilizzando il precedente modello, dalle società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 112/A del 3 febbraio 2017.

Publicato in Firenze il 27 Giugno 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro _____ dovuta dalla società

_____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2017/2018 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2017/2018; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico. Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **31 ottobre 2018** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Nazionale Professionisti Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *l'esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-
